




ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/2012



CONVENZIONE

“AREE INDUSTRIALI PULITE”

TRA

L'ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

E


L'ENTE DI SVILUPPO AGRICOLO

VISTA:

- la Legge Regionale n.8 del 12 gennaio 2012 di costituzione dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive;
- la Legge Regionale n. 9 del 15 maggio 2013 (Finanziaria Regionale)
- la Legge Regionale n°21/65, istitutiva dell'Ente di Sviluppo Agricolo della Sicilia;

PREMESSO:

- che l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I.R.S.A.P.), ai sensi della LR. n.8 del 12.01.2012, è subentrato nella gestione dei soppressi Consorzi ASI della Sicilia;
- che i soppressi Consorzi ASI della Sicilia gestivano, fra l'altro, la viabilità ed il verde dagli stessi nel tempo realizzati;
- che, come facilmente riscontrabile, gli ex Consorzi ASI – posti in liquidazione a seguito della nascita dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – si erano contrassegnati come detentori di aree industriali lasciate da tempo al degrado ed all'abbandono;
- che tale situazione ha rappresentato per troppo tempo un pessimo biglietto da visita per i possibili investitori, nonché un segno di poca attenzione e rispetto per le tante imprese che in quelle aree hanno deciso di investire e produrre;
- che, nell'ambito di un'azione intitolata “Aree industriali pulite”, a testimonianza dell'interesse del Governo della Regione Siciliana nei confronti dell'attività istituzionale dell'IRSAP e del miglioramento, dello sviluppo e della valorizzazione



- degli agglomerati industriali, nell'ottica dell'incentivazione di nuovi investimenti e del consolidamento di quelli già esistenti;
- che è necessario, pertanto, provvedere alla effettuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza delle aree a verde, anche al fine di mitigare il rischio derivante da incendi di interfaccia in prossimità degli insediamenti produttivi posti all'interno degli agglomerati industriali, delle infrastrutture e degli immobili oggi gestiti dall'I.R.S.A.P.;
 - che l'I.R.S.A.P., con nota n. 6194 del 9 agosto 2013 ha richiesto all'E.S.A. il suo intervento, con mezzi e personale proprio, per svolgere le attività di cui sopra;
 - che l'attività richiesta rientra fra le finalità previste dall'art. 41 comma 3 della L.r. 9/2013 (finanziaria regionale), in base al quale l'E.S.A. è autorizzato a sviluppare la propria attività in favore degli Enti regionali di cui all'art. 1 della L.R. 10/2000;
 - che l'I.R.S.A.P., con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 18 settembre 2013, ha approvato lo schema di convezione con l'ESA;

CONSIDERATO CHE:

- è assoluta preminenza dell'I.R.S.A.P. mantenere condizioni di decoro nell'ambito degli agglomerati industriali di propria competenza, garantendo adeguati livelli di sicurezza delle infrastrutture, con particolare riferimento alla sicurezza nella circolazione stradale e la prevenzione del rischio d'incendi;
- la specifica qualificazione tecnico-operativa del personale dell'E.S.A., lo rende idoneo a fornire, per quanto di competenza, il necessario supporto di conoscenze, uomini, mezzi ed apparecchiature all'I.R.S.A.P., ente pubblico non economico, con particolare riferimento alle attività sopra citate;
- l'accordo di carattere tecnico tra i due enti rappresenta una sinergia utile a conseguire risparmi in termini gestionali e determinante per l'ottimizzazione di risorse umane e finanziarie;

Tutto ciò premesso e considerato, al fine di regolare le modalità di collaborazione fra le sopra citate amministrazioni ed i relativi oneri economici,

TRA

l'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive nella persona di Alfonso Cicero, domiciliato per la carica in Palermo presso la sede legale dell'Istituto sita nella Via Enrico Ferruzza, n. 5 e in seguito denominato anche Ente beneficiario o I.R.S.A.P.;

E

L'Ente di Sviluppo Agricolo della Regione Sicilia nella persona del Commissario Straordinario On. Francesco Concetto Calanna, domiciliato per la carica in Palermo, Via Libertà n. 203 e in seguito denominato anche Ente o E.S.A.;

Alla presenza dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive, dott.ssa Linda Vancheri - in rappresentanza del Governo regionale - che sottoscrive a titolo di indirizzo e presa d'atto

SI CONVIENE E STIPULA

Art. 1

Finalità ed oggetto della Convenzione

La presente convenzione ha come finalità generale il mantenimento di adeguati livelli di sicurezza delle infrastrutture gestite dall'I.R.S.A.P. con particolare riferimento alla sicurezza nella circolazione stradale e alla prevenzione del rischio incendi.

Su richiesta dei Dirigenti responsabili degli Uffici Periferici dell'I.R.S.A.P., sulla base della pianificazione concordata tra l'E.S.A. e l'I.R.S.A.P., l'E.S.A. effettuerà, con uomini e mezzi propri, interventi, in particolare, di bonifica e messa in sicurezza delle aree a verde, anche al fine di mitigare il rischio derivante da incendi di interfaccia nelle aree di prossimità degli insediamenti produttivi posti all'interno degli agglomerati industriali, delle infrastrutture e degli immobili oggi gestiti dall'I.R.S.A.P.

Art. 2

Impegni comuni delle parti

I Dirigenti responsabili degli Uffici Periferici dell'I.R.S.A.P. si faranno carico, ove necessario, della preventiva acquisizione delle autorizzazioni, pubbliche o private, necessarie per l'esecuzione dei lavori di cui al superiore art. 1.

Le unità di personale dell'ESA opereranno nel territorio interessato, effettuando gli interventi richiesti e programmati dai suddetti Uffici Periferici.

Il trasporto dei mezzi meccanici per le lavorazioni dal Centro/Nucleo di meccanizzazione al cantiere verrà curato dai Centri/Nuclei di M.A. dell'ESA così come qualsiasi trasferimento all'interno dell'area oggetto degli interventi. I dispositivi di sicurezza individuali di cui dovrà essere dotato tale personale verranno forniti dall'ESA.

Agli Uffici Periferici richiedenti l'intervento spetterà il compito di predisporre, ove necessario, il Piano di Sicurezza ai sensi della D.Lgs. n.81/2008 e la sorveglianza nei luoghi di lavoro, attraverso le figure professionali richieste da detto decreto.

Tutte le necessarie autorizzazioni da richiedere per le lavorazioni verso Enti terzi o privati cittadini sono a carico dell'Ente beneficiario. L'E.S.A. non sarà responsabile in alcun modo di qualsiasi possibile richiesta di risarcimento da parte di Enti o di privati cittadini per mancata autorizzazione all'esecuzione dei lavori richiesti dall'I.R.S.A.P..

Il rispetto della presente Convenzione verrà verificato dal Capo Centro/Nucleo di M.A. o da un suo delegato nel corso di visite programmate.

Art 3

Oneri a carico dell'Ente beneficiario

Gli oneri finanziari relativi agli interventi da effettuare, in quanto a mezzi ed uomini, restano a carico dell'E.S.A., ad eccezione delle spese vive legate al funzionamento dei mezzi adoperati quali il carburante ed i lubrificanti, che saranno messi a disposizione dall' I.R.S.A.P., franco cantiere e per il solo periodo relativo all'effettuazione dei lavori richiesti.

Resta a carico dell'E.S.A. ogni altra spesa relativa alla gestione dei mezzi e del personale (spese di missione, straordinari, assicurazioni dei mezzi e delle persone ecc.), così come il risarcimento in favore di terzi di eventuali danni a cose o persone accidentalmente cagionati durante gli interventi.

Art. 4

Programma dei lavori

Prima di procedere all'effettuazione degli interventi nel luogo designato dagli Uffici Periferici dell'I.R.S.A.P., dovrà essere eseguito un sopralluogo tra un rappresentante degli stessi Uffici Periferici e un referente individuato dall'E.S.A.

A seguito del sopralluogo sarà stabilita la tipologia d'intervento da eseguire, la presunta durata complessiva dell'intervento e le indicazioni generali e particolari per la loro esecuzione. L'esito del sopralluogo sarà riportato in un apposito verbale, redatto a cura del rappresentante dell'E.S.A. e sottoscritto dalle parti.

Il programma degli interventi è proposto dal personale degli Uffici Periferici dell'I.R.S.A.P. e concordato con il personale dell'E.S.A., mentre la competenza organizzativa e gestionale degli uomini e dei mezzi sarà curata direttamente dal personale dell'E.S.A..

Ai Direttori Generali viene conferito espresso mandato di adottare tutti gli atti gestionali idonei e necessari per il pronto avvio delle procedure richieste per l'attuazione della presente Convenzione.

Art. 5

Durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal momento della stipula e scade al termine della campagna di meccanizzazione agricola 2013 e già da ora si intende rinnovata per la campagna di meccanizzazione agricola 2014.

La convenzione è rinnovabile in corrispondenza delle aperture di campagne di meccanizzazione agricola successive.

Art. 6

Risoluzione dei rapporti e conclusioni

Ciascuna delle parti firmatarie potrà recedere dalla convenzione. La facoltà di recesso deve essere esercitata, con un preavviso di almeno quindici giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra parte con raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 7

Controversie

Eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione saranno risolte da un collegio arbitrale, composto da tre membri, nominati il primo dall'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive, il secondo dall'E.S.A. ed il terzo concordemente dai primi due arbitri o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Palermo.

L'Assessore Regionale Attività Produttive
dott.ssa Linda Vancheri

Il Rappresentante legale dell'IRSAP
Alfonso Cicere

Il Rappresentante legale dell'E.S.A.
On. Francesco Conetto Calanna